

Avviso ai sensi dell'ordinanza cautelare n. 2685/2021, depositata in data 10.12.2021 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Salerno sezione Prima, nel procedimento R.G. n. 1266/2021.

\*\*\*\*\*

**1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Salerno sezione Prima R.G.n.1266/2021  
– udienza 6.4.2022

**2. Nome del ricorrente:**

Russo Lucia

**Indicazione dell'Amministrazione intimata:**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro e l.r.p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via dei Diaz n.11 (80134);

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via dei Diaz n.11 (80134);

I.C. SAN TOMMASO D'AQUINO; I.C. GIOVANNI PASCOLI; I.C. F. DE SANCTIS; I.C. C. CARUSO; ISTITUTO SUPERIORE RUGGIERO II; I.S. GREGORIO RONCA; I.P.S.S.E.O.A. MANLIO ROSSI DORIA; I.C. MECOGLIANO; DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA, in persona dei rispettivi Dirigenti p.t., tutti domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via dei Diaz n.11 (80134).

**3. Estremi del provvedimento impugnato:**

A. per l'annullamento, del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 23.6.2021 e 25.6.2021.

B. per la declaratoria della spettanza del diritto di accesso agli atti formulata dalla RUSSO in data 23.6.2021 e 25.6.2021 con conseguente condanna della P.A. all'ostensione dei documenti richiesti ed alla estrazione di copia.

**Sunto dei motivi del ricorso:**

La ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti al fine di ottenere le copie dei contratti di supplenze attribuite, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, a personale scolastico con punteggio pari o inferiore a punti 23,35 per la figura di Collaboratore Scolastico e con punteggio pari o inferiore a punti 17,40 per la figura di Assistente Amministrativo, con l'indicazione

**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

PEC: [vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it);

PEO: [vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

della durata della supplenza e/o dell'incarico a tempo determinato ed il numero di ore del contratto. Tuttavia è seguito soltanto il silenzio da parte delle Amministrazioni Scolastiche. E, pertanto, è stata costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria competente affinché ne ordini l'ostensione.

- 4. Indicazione dei controinteressati:** TANCREDI SILVESTRO; LANZA ANGELO PASQUALE; LEPORE ROSA; PISCOPO RAFFAELA; DE BLASIO ROMINA; NUONINO TERESA; DI PALMA ROSA; MACCHIA FELICE; PEPE CARMEN; RUSSO FRANCESCO; CAPOSOTTO MARIA; D'ARGENIO DANIELA; MARINETTO GIOVANNA; MARRONE ANNA; RICCI ROBERTA; SAVERIANO AMALIA; URCIUOLI MARIAROSA; BEATRICE DOMENICA; CHIOCCARIELLO ANGELICA; CICCONE GIUSEPPINA; DE NAPOLI MARIO; IADANZA ROSA; PAOLA TIZIANA; PISCOPO STEFANIA; BOCCELLA MARIA; COPPOLA MARIA ANNA RITA; MONACO ADELE; VITILLO FELICE; MANGANIELLO STEFANIA; MARAIA FILOMENA; MEROLA PASQUALE; MOLINARIO LIDIA; PERRI RAFFAELLA ANGELA; SCHETTINI MARA DOMENICA; CASTIELLO LINDA; DI CICILIA MARISA; FELELLA CARMELA; GAMBARDELLA ANTONIA; IACOBUCCI ENZA; INGLESE STEFANIA; IORLANO VALENTINA; LEPORE ROSARIA; MIELE GIUSEPPINA; SERAFINO MARIA; ZUPPA GIOVANNI; IGLIO ANTONIETTA; D'ASCIENZO ANNA; RASCHIATORE ROSAMARIA; MARCHIGIONE ANNA; DI MAIO GIOVANNI; GUERRIERO ASSUNTA; IOVINE GIUSEPPE; MEDUGNO MONICA; TOLINO MAURIZIA CAROLINA; PAGANO LUIGI; D'AVANZO VITTORIO; RIGILLO ENZA; MILINARIO LIDIA; GUERRIERO ROCCO; SUMMA GENOVEFFA; SERINO ANNAMARIA; SERAFINO MARIA; ARCIERI ANNA; FIORAVANTI EMILIA; FRATESTEFANO PINA; GUERRIERO ROCCO; LOFFA PASQUALINO; NOVIELLO ANGELA; IANNUZZI GEMMA; CHIANCONE MARIANNA; DE GRUTTOLA ANGELA; GALLUCCIO GIUSEPPINA; CALDARELLI ANELLA; CIAMILLO GIANCARLA; MINUCCI AMALIA ROSA; NAPOLITANO ANTONIETTA; TARANTINO GLORIA; ZARRELLA CARMEN; DE SIMONE MONICA; CAVALIERE MARIA ROSARIA; DI LANNO CASTRESE; ARGENIO MICHELE; MAROTTA ALFONSO; BOCCELLA FELICE; MONE GIUSEPPE; CELENTANO ANTONIO; ALOISE GINA; CIASULLO FRANCA; SORDILLO GENOVEFFA MARIA; MONACO ADELE; COZZO GIUSEPPINA; CIPRIANO ROSINA; ABRUZZESE FRANCESCA ROSARIA; DE FELICE CONCETTA; GENUA RAFFAELA; D'ONOFRIO RITA; GRASSO CAMILLA; MELCHIONNA CARMEN; VISCONTI GIUSEPPINA EMANUELA; BOCCHINO ANTONIETTA; LEPORE MARIA LAURA; SANTORELLI RAFFAELLA; CIPRIANO ROBERTA; GRELLA SARA; PALERMO ANNA; RANALDO MARIATERESA; IMBIMBO LOREDANA.

**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 \* Avellino

Tel. 0825/1912170 - Fax 0825/062944

PEC: [vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it);

PEO: [vincenzinasalvatore@virgilio.it](mailto:vincenzinasalvatore@virgilio.it)

5. Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tar Campania - Salerno, Sezione prima, n. 2685/2021 del 10.12.2021 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei contro interessati.
7. Il testo integrale del ricorso introduttivo n. 1266/2021 di RG e dell'ordinanza cautelare n. 2685/2021, depositata in data 10.12.2021 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Salerno sezione Prima, nel procedimento R.G. n. 1266/2021 sono in **ALLEGATO**.

**Avellino – Salerno, 29.12.2021**

**avv. Vincenzina SALVATORE**

Il sottoscritto avv. Vincenzina SALVATORE attesta che la presente copia informatica è conforme all'originale presente nel fascicolo telematico relativo al ricorso n.r.g. 1266/2021 da cui è stata estratta.

Pubblicato il 10/12/2021

Firmato digitalmente da  
**VINCENZINA SALVATORE**  
CN = VINCENZINA SALVATORE  
I = Avvocato  
C = IT

**N. 02685/2021 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01266/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2021, proposto da Lucia Russo, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

#### ***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

I.C. San Tommaso D'Aquino, I.C. Giovanni Pascoli, I.C. F. De Sanctis, I.C. C. Caruso, Istituto Superiore Ruggiero II, I.S. Gregorio Ronca, I.P.S.S.E.O.A. Manlio Rossi Doria, I.C. Mecogliano, Direzione Didattica Solofra, Liceo "Pietro Paolo Parzanese", non costituiti in giudizio;

#### ***nei confronti***

Marialuisa Simona Guacci, non costituita in giudizio;

#### ***per l'annullamento***

del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 23.6.2021 e 25.6.2021;  
e per la declaratoria della spettanza del diritto di accesso agli atti formulata dalla Russo in data 23.6.2021 e 25.6.2021 con conseguente condanna della P.A. all'ostensione dei documenti richiesti ed alla estrazione di copia.declaratoria della spettanza del diritto di accesso agli atti formulata dalla RUSSO in data 23.6.2021 e 25.6.2021 con conseguente condanna della P.A. all'ostensione dei documenti richiesti ed alla estrazione di copia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con ordinanza n. 2458 del 17 novembre 2021 è stata disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati individuati;
- con l'istanza depositata il 18 novembre 2021, la ricorrente ha prospettato la possibilità che il numero di destinatari della notifica possa "essere anche superiore a cinquanta, giusta consultazione delle Graduatorie d'istituto dell'epoca a disposizione della scrivente difesa ove, però, risultano pubblicati soltanto dati parziali" e che "le informazioni relative ai nominativi ed ai recapiti devono provenire da svariate amministrazioni, cosicché le tempistiche concesse dal Collegio potrebbero risultare compromesse";
- con la citata istanza la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami;

Ritenuto pertanto di autorizzare tale forma di notificazione e che la notificazione per pubblici proclami potrà essere effettuata mediante

inserzione nel sito internet dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania o dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, con la indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, del numero di R.G. del presente ricorso, degli estremi dell'istanza formulata, dell'elenco nominativo dei controinteressati, di una sintesi dei motivi di ricorso e delle relative conclusioni, degli estremi della presente ordinanza, con la aggiunta, in calce, della seguente dicitura: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tar Campania - Salerno, Sezione prima, n. ... del ... [indicare estremi] al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati". L'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; gli adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati nel nuovo termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla ricezione da parte della ricorrente dei dati completi dei controinteressati trasmessi dalle Amministrazioni intimare (a cui la presente ordinanza dovrà essere notificata a cura della parte ricorrente e che dovranno provvedere nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza), ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni dal completamento delle anzidette formalità, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto, a parziale correzione di quanto già disposto con l'ordinanza n. 2458/2021, di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 6 aprile 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), autorizza la notificazione per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 6 aprile 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021  
con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Raffaele Esposito, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Esposito**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Pasanisi**

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente da

VINCENZINA  
SALVATORE

CN =  
VINCENZINA  
SALVATORE  
T = Avvocato  
C = IT

VINCENZINA SALVATORE  
4 \* Avellino  
12170 - 0825/062944 (fax)  
[v.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:v.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

Il sottoscritto avv. Vincenzina SALVATORE attesta che la presente copia è conforme all'originale presente nel fascicolo telematico n.r.g. 1266/2021 da cui è stata estratta.

Firmato digitalmente da

VINCENZINA SALVATORE  
CN = VINCENZINA  
SALVATORE  
T = Avvocato  
C = IT

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA\*SALERNO**

**Ricorre ex art. 116 c.p.a.**

RUSSO LUCIA (RSSLCU61S49F693H) nata a Montoro Inferiore (AV) il 9.11.1961 e residente in Montoro alla Via Dei Due Principati n. 37, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X), unitamente alla quale elegge domicilio all'indirizzo pec: [vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it), dichiarando sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni consentite anche al numero fax: 0825-062944 ovvero all'indirizzo di p.e.c: [vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it);

**-ricorrente**

**contro**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;

**e contro**

I.C. SAN TOMMASO D'AQUINO; I.C. GIOVANNI PASCOLI; I.C. F. DE SANCTIS; I.C. C. CARUSO; ISTITUTO SUPERIORE RUGGIERO II; I.S. GREGORIO RONCA; I.P.S.S.E.O.A. MANLIO ROSSI DORIA; I.C. MECOGLIANO; DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA, in persona dei



AVV. VINCENZINA SALVATORE  
Via Malta, 4 \* Avellino  
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)  
[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

rispettivi Dirigenti p.t., tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;

LICEO "PIETRO PAOLO PARZANESE" in persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede in Ariano Irpino (Av) alla Via Matteotti 7, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;

- **resistenti**

**e nei confronti di**

GUACCI MARIA LUISA SIMONA, residente in Avellino alla Via Barra 9;

**-controinteressato**

**per l'annullamento**

del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 23.6.2021 e 25.6.2021;

**e per la declaratoria**

della spettanza del diritto di accesso agli atti formulata dalla RUSSO in data 23.6.2021 e 25.6.2021 con conseguente condanna della P.A. all'ostensione dei documenti richiesti ed alla estrazione di copia.

**FATTO**

La sig.ra RUSSO Lucia è una Collaboratrice Scolastica attualmente inserita nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA della provincia di Avellino (doc. 1).

All'indomani del D.M. n. 640/2017 e della conseguente presentazione della Domanda di conferma/aggiornamento per il triennio 2017/2019 di inclusione nella terza fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale ATA, con

AVV. VINCENZINA SALVATORE  
Via Malta, 4 \* Avellino  
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)  
[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

provvedimento di estremi ignoti mai comunicato alla ricorrente, il Liceo PARZANESE, nella qualità di scuola capofila, ha rettificato il punteggio dichiarato dalla ricorrente, negandole il riconoscimento del servizio prestato come Operatore Socio Assistenziale (cd. OSA) nella scuola pubblica.

Dopo numerose diffide intese ad ottenere la rettifica in autotutela della sfavorevole determinazione ed alla luce di una serie di sentenze del Giudice del Lavoro che ha dichiarato “valutabile” il servizio OSA (doc. 2), in data 23.6.2021 ed in data 25.6.2021, la ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/1990 e succ. integr. presso le istituzioni scolastiche ove ella aveva presentato domanda di inserimento e, fra, queste, anche ae Istituzioni scolastiche resistenti (doc.3).

- ✓ Nella istanza la ricorrente – dopo avere premesso quanto sopra allegato - ha dichiarato di avere intenzione di adire l’autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento del punteggio relativo al servizio OSA nonché per promuovere un’azione di risarcimento del danno consequenziale alla illegittimità del provvedimento di rettifica.

In tal senso, ha chiesto l’ostensione della documentazione volta a conoscere se negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, le Scuole resistenti hanno attribuito incarichi e supplenze per la figura del Collaboratore Scolastico e dell’Assistente Amministrativo con punteggio pari o inferiore a quello che le spetterebbe attraverso il riconoscimento del servizio OSA (e, cioè, rispettivamente, punti 23,35 e punti 17,40).

AVV. VINCENZINA SALVATORE  
Via Malta, 4 \* Avellino  
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)  
[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

E però le Amministrazioni non hanno dato riscontro alcuno alla richiesta e che, pertanto, sulla stessa si è formato il cd. Silenzio inadempimento che appare illegittimo, così che la sig.ra Lucia RUSSO, come innanzi rappresentata e difesa, impugna il silenzio serbato dall'Amministrazione scolastica per le seguenti ragioni in

### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE ARTT. 22 SS.GG. L.N. 241/1990; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SUL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE; CARENZA DI ISTRUTTORIA; PERPLESSITA'; ILLOGICITA'; SVIAMENTO.**

Il silenzio serbato dall'Amministrazione e qui impugnato è illegittimo in relazione all'art. 24 L.n. 241/1990 che, al comma 7, dispone che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*.

Sul punto, è costante la Giurisprudenza che ritiene che l'accesso vada garantito qualora sia **funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale**. Con la conseguenza che, al fine di verificare la spettanza dell'accesso, l'interesse alla ostensione deve essere valutato *in astratto*, senza alcun riferimento al caso specifico come, all'incontro, pretende di fare l'Amministrazione Scolastica resistente che di fatto ha negato l'istanza avanzata dalla sig.ra RUSSO.

Infatti, **il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione, indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale; né può essere**

AVV. VINCENZINA SALVATORE  
Via Malta, 4 \* Avellino  
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)  
[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

condizionato al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie, sicché resta rimessa al libero apprezzamento dell'interessato la scelta di avvalersi del rimedio giurisdizionale offerto dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria.

\*

Peraltro, si consideri che qui l'interesse di Lucia RUSSO appare diretto, concreto ed attuale ovvero sia corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti cui l'accesso è richiesto.

Sul punto, il richiesto accesso era ed è funzionale a conoscere se, alla sua sfera giuridica, è stato arrecato un pregiudizio (attribuzione di supplenze a Collaboratori Scolastici e/o Assistenti Amministrativi con punteggio pari o inferiore al suo) di cui potrebbe chiedere ristoro nella competente sede giudiziaria.

Al riguardo, è insegnamento costante quello secondo il quale *“Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che **il diritto stesso può essere esercitato in connessione ad un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel corso del quale debbano essere utilizzati gli atti così acquisiti.** Mediante la tutela giurisdizionale del diritto di accesso sono, dunque, assicurate, all'amministrato, trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della p.a., di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera*

AVV. VINCENZINA SALVATORE  
Via Malta, 4 \* Avellino  
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)  
[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

*giuridica. Ciò perché l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all'emanazione della l. n. 241/1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (TAR Lazio, Roma III, 25 gennaio 2019 n. 1029).*

È sufficiente, in questo modo, che l'accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela (da esprimersi in qualunque sede e con qualunque mezzo) di situazioni **anche diverse da quelle di diritto soggettivo o interesse legittimo ma tali da comportare ripercussioni positive o negative nella sfera giuridica dell'istante.** Infatti, *“La disciplina dell'accesso agli atti amministrativi non condiziona l'esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in maniera attenuata, sicché la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti e/o documenti oggetto dell'accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto. Ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, il requisito della necessaria sussistenza di un interesse giuridico diretto e concreto, collegato al documento di cui si chiede l'ostensione, non significa che l'accesso sia da configurare come meramente strumentale alla difesa in giudizio sulla situazione sostanziale principale; esso, invece, assume una valenza autonoma, non dipendente dalla*

AVV. VINCENZINA SALVATORE  
Via Malta, 4 \* Avellino  
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)  
[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

*sorte del processo principale*” (TAR Lazio, Roma I, 22 ottobre 2018 n.10210).

Si aggiunga, infine, che la nozione di “situazione giuridicamente rilevante”, poi, è diversa e più ampia rispetto a quella dell'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Sul punto, “***L'interesse all'accesso ai documenti amministrativi***, così come è disegnato dall'artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990, anche successivamente alle modifiche intervenute nel 2005 (per effetto della l. 11 febbraio 2005 n. 15) e nel 2009 (per effetto della l. 18 giugno 2009 n. 69) **è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo**; cosicché la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti del procedimento oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto e separato rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto, tanto che va consentito l'accesso anche in presenza di una situazione divenuta inoppugnabile. Il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve quindi ritenersi consentito anche se l'interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l'autonomia della domanda di accesso comporta che **il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio**” (TAR Lazio, Roma II, 8 aprile 2014 n. 3809).

**PQM**

AVV. VINCENZINA SALVATORE  
Via Malta, 4 \* Avellino  
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)  
[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Salerno adito, dichiarare illegittimo il silenzio delle Istituzioni Scolastiche resistenti e, per l'effetto, annullarlo; riconoscere in capo alla ricorrente il diritto all'ostensione della documentazione amministrativa dettagliatamente richiesta con l'istanza 23.6.2021 e 25.6.2021, ordinandone alla P.A. l'esibizione. Condannare alla refusione delle spese del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.

Al fine del versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente giudizio attiene alla materia del Pubblico Impiego e che nulla è dovuto, avendo la ricorrente un reddito inferiore ad Euro 34.107,72.

Salerno, 25.8.2021

avv. Vincenzina SALVATORE

Firmato digitalmente da

VINCENZINA  
SALVATORE

CN =  
VINCENZINA  
SALVATORE  
T = Avvocato  
C = IT

VINCENZINA SALVATORE  
4 \* Avellino  
12170 - 0825/062944 (fax)  
[v.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:v.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

Il sottoscritto avv. Vincenzina Salvatore attesta che la presente copia è conforme all'originale presente nel fascicolo telematico n.r.g. 1266/2021 da cui è stata estratta.

Firmato digitalmente da  
VINCENZINA SALVATORE  
CN = VINCENZINA  
SALVATORE  
T = Avvocato  
C = IT

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA\*SALERNO**

**Istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici  
proclami a mezzo web per**

RUSSO LUCIA (RSSLCU61S49F693H), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X), unitamente alla quale elegge domicilio all'indirizzo pec: [vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it);

**-ricorrente**

**contro**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ed altri, in giudizio con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;

**resistenti**

**e nei confronti di**

GUACCI MARIA LUISA SIMONA (GCCMLS79A54A509B);

**-controinteressato**

**Premesso che:**

- il sottoscritto difensore ha notificato il ricorso introduttivo alle amministrazioni resistenti, nonché alla sig.ra GUACCI Marialuisa Simona, individuata quale controinteressato;

- tuttavia, in data 17.11.2021, con ordinanza n. 2458/2021, l'intestato Tribunale Amministrativo ha ritenuto di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che, con un punteggio pari o inferiore a 23,25 per il profilo di CS e a 17,40 per il profilo di AA, hanno ricevuto incarichi e/o supplenze presso le



AVV. VINCENZINA SALVATORE  
Via Malta, 4 \* Avellino  
Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)  
[vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it](mailto:vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it)

istituzioni scolastiche resistenti negli aa.ss. 2017/2021;

**considerato che:**

- **il numero di tali destinatari potrebbe essere anche superiore a cinquanta**, giusta consultazione delle Graduatorie d'istituto dell'epoca a disposizione della scrivente difesa ove, però, risultano pubblicati soltanto dati parziali;
- le informazioni relative ai nominativi ed ai recapiti devono provenire da svariate amministrazioni, **cosicché le tempistiche concesse dal Collegio potrebbero risultare compromesse;**

\*\*\*

Tutto quanto premesso e considerato, visti gli artt. 49 comma 3, 52 c.p.a. e 151 c.p.c., la ricorrente come innanzi rapp.ta, difesa e dom.ta

**CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo adito Voglia autorizzarla ad effettuare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, con pubblicazione degli atti sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e dell'USR Campania.

Si ha fiducia.

Salerno, 18.11.2021

avv. Vincenzina SALVATORE